

CONVENZIONE

TRA

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA "FEDERICO II" di seguito A.O.U. FEDERICO II, con sede in Napoli, Via S. Pansini 5 - 80131, PARTITA IVA n. 06909360635 legalmente rappresentata dal Dott. Vincenzo Viggiani,

E

L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI, di seguito A.O.U. Vanvitelli, con sede in Napoli, S. Maria di Costantinopoli, 104 - 80138 PARTITA IVA n. 06908670638 legalmente rappresentata dal Dott. Maurizio Di Mauro

PREMESSO CHE

- La prevenzione dell'infertilità giovanile indotta dai trattamenti antineoplastici, e il successivo supporto procreativo dei soggetti guariti, è una tematica di grande rilevanza socio-sanitaria che sta richiamando sempre più l'attenzione degli operatori sanitari, dei pazienti e degli organismi deputati alla gestione e programmazione sanitaria;
- presso l'A.O.U. Federico II – DAI Materno Infantile, U.O.C. Ostetricia e Ginecologia, Centro di Sterilità - è operativo il Centro di Sterilità ed Infertilità di coppia identificato dalla Regione Campania come Centro di Riferimento regionale per la PMA (Burc n. 17 del 06/02/2006), il cui Direttore è il Prof. Giuseppe De Placido, Professore Ordinario dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con funzioni assistenziali di Direttore del DAI Materno – Infantile;
- nell'ambito degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale dell'anno 2013 la Regione Campania – Direzione Generale per la tutela della salute e coordinamento SSR - ha affidato al Centro di Sterilità ed Infertilità di coppia di cui sopra la realizzazione del progetto : *“Realizzazione di una rete regionale interdisciplinare per l'attuazione di percorsi diagnostico-terapeutici finalizzati alla preservazione della fertilità in giovani affetti da patologia neoplastica e al successivo supporto alla procreazione dei soggetti guariti”*, all'interno della Linea progettuale n.11 *“Tutela della fertilità e della funzione ormonale nelle giovani donne affette da neoplasia o malattie croniche degenerative mediante l'istituzione di biobanche del tessuto ovarico e cellule germinali”*, di cui al Decreto Commissariale n. 91 del 11/08/2014;
- che tale progetto prevede la collaborazione con l'A.O.U. Luigi Vanvitelli – Dipartimento Assistenziale Integrato Materno Infantile, U.O.C. Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione – con la stipula di una convenzione, come previsto nella pianificazione iniziale, per la realizzazione di attività relative ad alcune fasi del progetto medesimo;
- che le risorse economiche necessarie per la convenzione con l'A.O.U. Vanvitelli sono attinte dai fondi assegnati dalla Regione Campania con decreto Commissariale n. 91 del 11/08/2014 – Linea Progettuale n. 11;

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 *(Premesse)*

Le premesse come sopra esposte sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 2 *(Oggetto)*

1. La presente convenzione regola lo svolgimento, nei termini e nelle condizioni fissate nel presente atto delle attività inerenti il progetto di ricerca *“Realizzazione di una rete regionale interdisciplinare per l’attuazione di percorsi diagnostico-terapeutici finalizzati alla preservazione della fertilità in giovani affetti da patologia neoplastica e al successivo supporto alla procreazione dei soggetti guariti”*.

2. Costituiscono attività del progetto:

- a. Creazione del servizio di *counselling* multidisciplinare ed identificazione dei percorsi terapeutici;
- b. Prelievo di gameti maschili e femminili;
- c. Invio del materiale prelevato per lo stoccaggio e crioconservazione dello stesso, secondo procedure operative standard (POS), presso la biobanca presente nel Centro di Sterilità ed Infertilità di coppia dell’A.O.U. Federico II;
- d. Progettazione di un sistema di tracciabilità dedicato.

3. Le parti possono concordare variazioni delle attività che si rendessero necessarie per l’ottimale conseguimento degli obiettivi nel rispetto dell’importo massimo prefissato a norma dell’art. 4.

Articolo 3 *(Responsabili)*

1. Il Responsabile per conto dell’A.O.U. FEDERICO II è il Prof. Giuseppe De Placido, Professore Ordinario dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, con funzioni assistenziali di Direttore del DAI Materno Infantile e Direttore dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, Centro di Sterilità. Il Responsabile per conto dell’A.O.U. Luigi Vanvitelli – Dipartimento Materno Infantile - U.O.C. Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione, è il Prof. Nicola Colacurci.

Articolo 4 *(Finanziamento)*

1.L’A.O.U. FEDERICO II riconosce all’A.O.U. Vanvitelli - Dipartimento Assistenziale Integrato Materno Infantile - U.O.C. Ginecologia, Ostetricia e Fisiopatologia della Riproduzione –per le attività indicate alla presente convenzione e per il periodo di validità della stessa l’importo di Euro 100.000,00= (CENTOMILA/00)

2. Nell'ambito delle previsioni di spesa indicate al punto 1 dell'art. 4 e nel limite del tempo massimo di cui al comma 1, l'A.O.U. FEDERICO II, corrisponderà previa presentazione di apposita richiesta di pagamento:

- un'anticipazione nella misura del 60% alla stipula;
- il residuo 40% a saldo, al termine della convenzione, dopo la presentazione da parte del Responsabile della convenzione per l'A.O.U. Luigi Vanvitelli della relazione finale e del rendiconto di cui al successivo comma 5.

3. L'A.O.U. Vanvitelli si impegna a far pervenire idonea fattura, cui dovrà applicarsi l'esenzione IVA ai sensi dell'art. 14 comma 10 della L. 537/1993.

I versamenti saranno effettuati su cc. n.5754 Unicredit Banca di Roma , Via Verdi 11 – 80131 Napoli - IBAN: IT27N0200803443000400005754 nei tempi e con le modalità sopra indicate.

4. Il contributo dovrà essere utilizzato secondo le norme di gestione dell' A.O.U. FEDERICO II, esclusivamente per spese che siano riferite al periodo di durata della convenzione e per spese concernenti la realizzazione delle attività oggetto del presente atto. Non è ammesso l'utilizzo del contributo per l'acquisto o l'affitto di locali, per retribuire personale dipendente, né per imputare costi indiretti ovvero spese e utenze generali. E' fatto divieto utilizzare il finanziamento per opere edilizie, per l'acquisto di autovetture o di apparecchi per telefonia mobile.

5. L'importo a saldo sarà liquidato su presentazione di rendiconto delle spese sostenute, nonché degli impegni assunti, corredati della documentazione in originale e/o in copia conforme, relativa alle spese effettivamente sostenute. Il predetto rendiconto dovrà essere presentato entro 15 giorni dal termine della convenzione, vistato dal Responsabile del progetto ed approvato dal legale rappresentante dell' A.O.U. FEDERICO II.

Articolo 5

(Beni inventariabili)

1. Le spese relative all'acquisto di attrezzature saranno riconosciute limitatamente al periodo di utilizzo, rapportato alla vita tecnica del bene (che convenzionalmente viene fissata in 4 anni per le attrezzature informatiche) per la percentuale di utilizzo nell'ambito del progetto.

Articolo 6

(Proprietà dei dati scientifici)

1. Le pubblicazioni e le diffusioni cui potranno dare luogo i risultati delle attività oggetto della presente convenzione dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto in collaborazione e con il contributo dell' A.O.U. FEDERICO II nell'ambito del progetto *“Realizzazione di una rete regionale interdisciplinare per l'attuazione di percorsi diagnostico-terapeutici finalizzati alla preservazione della fertilità in giovani affetti da patologia neoplastica e al successivo supporto alla procreazione dei soggetti guariti”*.

Articolo 7

(Recesso unilaterale)

1. Ad entrambe le parti della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1373 c.c., è attribuita la facoltà di recedere dal contratto e tale facoltà può essere esercitata finché il contratto stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Articolo 8
(Risoluzione)

1. La presente convenzione potrà essere risolta qualora uno dei contraenti dichiari l'impossibilità, per causa non imputabile, di proseguire le attività dalla stessa previste. In questo caso si farà salvo il contributo già utilizzato, sempre che esso sia stato utilizzato ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente convenzione.

2. In caso di inadempimento riguardante le attività di cui alla presente Convenzione, la relativa risoluzione verrà disciplinata dagli artt.1453 e segg. C.C.

ARTICOLO 9
(Durata della convenzione)

1. La presente convenzione decorre dalla data della relativa Deliberazione e verrà a scadere il 31/05/2019.

ARTICOLO 10
(Controversie)

In caso di controversia sull'interpretazione o sull'esecuzione della presente convenzione, le parti si impegnano ad una negoziazione conciliativa, in buona fede.

ARTICOLO 11
(Registrazione)

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del D.P.R. N. 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

ARTICOLO 12
(Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni di legge.

Data

A.O.U. LUIGI VANVITELLI
Il Direttore Generale
(Dott. Maurizio Di Mauro)

A.O.U. FEDERICO II
Il Direttore Generale
(Dott. Vincenzo Viggiani)